



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 04/07/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 599

Otranto (Le) – Realizzazione di un tratto stradale in prolungamento di via Catona. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Comune di Otranto.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, E.R.P. ed Assetto del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Responsabile della P.O. di Lecce dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i lavori e le opere che modifichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 del o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P non possono essere oggetto di concessione edilizia (ossia permesso di costruzione) oppure di autorizzazione edilizia oppure di denuncia di attività senza il preliminare rilascio dell' autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT/P stesso. Tale autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente ed immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente ed in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela. Pertanto, il contrasto con tali prescrizioni di base impedisce il rilascio con esito favorevole dell' autorizzazione paesaggistica di cui all' art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P.

Tuttavia è possibile realizzare opere pubbliche ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Otranto (LE) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art.5.07 , punto 3,delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Asses-sorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente; le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

Soggetto proponente: Comune di OTRANTO (LE)

INTERVENTO: Realizzazione di un tratto stradale in prolungamento di via Catona

Con nota acquisita al prot. del Settore Urbanistico Regionale in data 06.07.2006, Il Comune di Otranto (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa ad un Progetto di realizzazione di una strada in prolungamento di via Catona.

Con successiva nota del assunta al protocollo n. 202 in data 06.02.2007, il Comune di Otranto ha chiarito che:

- l'opera da realizzare è inserita nel programma delle OO.PP. approvato con Deliberazione di C.C. n. 195/2003;
- il tracciato stradale è conforme alle previsioni del vigente PRG ed alle relative NTA;
- l'opera da realizzare:
 - a) non ha alternative localizzative;
 - b) è di importante interesse pubblico in quanto consentirà una regolare pianificazione del traffico cittadino e la messa in sicurezza dello stesso eliminando la congestione del periodo estivo e dei fine settimana dell' intero anno;
 - c) è compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientali previste nei luoghi

Il progetto in parola che prevede la realizzazione di un tratto stradale in prolungamento della esistente via Catona nonché la realizzazione di un rondò in prossimità dell' area cimiteriale.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del PUTT/P) ed in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "8" di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del PUTT/P). Stante la classificazione "C" e "B" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA. del P.U.T.T./P).
- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso,per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del PUTT/P.), mentre per gli ambiti di valore relativo «B» prevedono la «conservazione e valorizzazione del- l' assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse; massima cautela negli interventi di trasformazione» (art. 2.02 punto 1.2 delle NTA. del PUTT/P)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli ATE. di tipo "C" e

con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA. del PUTT./P si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree».

- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo».

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A del P.U.T.T.IP. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che - va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «va mantenuto l'assetto geomorfologico di insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall' inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee»;

- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «per tutti gli ATD di cui al punto 3 dell' art. 3.03 va evitata .. apertura di nuove strade e ampliamento di quelle esistenti, la modificazione dell' assetto idrogeologico»;

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all' art. 3.04 va evitato ogni iterazione dell' integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince, inoltre, che la zona oggetto d'intervento ricade in aree sottoposte

a vincolo paesaggistico ed all'interno di aree protette di cui all'art. 3.13 delle NTA del PUTT/P (zona di ripopolamento e cattura) inoltre, la zona stessa risulta essere interessata direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche in appresso evidenziate in relazione agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti):

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento risulta interessata dalla presenza di ripe fluviali; più precisamente l'intervento proposto interessa il fianco orientale di una incisione fluviale caratterizzata da discrete pendenze con due ordini di terrazzi di origine fluviomarina;
- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: L'area risulta interessata su un tratto lungo il lato nord da alcuni filari di cipresso e da vegetazione spontanea coprente una superficie di circa mq. 800;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

L'intervento da realizzare, in base alla documentazione pervenuta, risulta localizzato in un ambito periurbano situato da un lato in adiacenza ad aree interessate da un lato da fenomeni di diffusa antropizzazione e urbanizzazione mentre dall'altro lato si evidenzia la presenza un ambito agricolo sostanzialmente intatto.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa risulta interessata dalla presenza di ripe fluviali e più precisamente interessa il fianco orientale di una incisione fluviale con due ordini di terrazzi di origine fluviomarina caratterizzata da discrete pendenze successivamente modificata dall' azione antropica per coltivazioni agricole; su parte del futuro tracciato stradale si rileva la presenza di vegetazione spontanea di origine autoctona la quale, interessando una superficie inferiore a mq. 2000, non è compresa tra le aree boscate o a macchia come definite dall' art. 3.10.1 delle NTA del PUTT/P; pertanto, ricadendo l'intervento nell' area di pertinenza e nella relativa area annessa di una ripa fluviale e del relativo versante e ciglio di scarpata in aree dove risultano operanti e vincolanti le prescrizioni di base del P.U.T.T. si rileva, per il caso in specie e sotto tale profilo, una interferenza significativa con i vincoli di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A del P.U.T.T./P.

Inoltre, ricadendo l'intervento all' interno di un' area sottoposta a vincolo faunistico, si evidenzia un contrasto con le prescrizioni di base del PUTT/P imposte dall'art. 3.13.4 che impediscono modificazione significative all'ambiente ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito.

Ciò stante, in considerazione di quanto sopra evidenziato, non è possibile rilasciare l'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all' art. 5.04 delle NTA del PUTT/P (riguardando l'intervento un' opera di infrastrutturazione) ma, configurando l'intervento proposto una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A del P.U.T.T./P. che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A del P.U.T.T./P., si riscontra la legittimità dell' iter procedurale intrapreso dal Comune di Otranto in merito alla richiesta di rilascio del provvedimento di deroga di cui all' art. 5.07 delle N.T.A del PUTT/P.

A riguardo, come risulta dagli elaborati progettuali pervenuti, l'Amministrazione Comunale ha verificato:

- che le opere da realizzare sono di importante interesse per la popolazione residente;
- che le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione posta in adiacenza ed al servizio di un ambito già antropizzato ed urbanizzato, essendo in linea con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente e con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata risulta in linea di massima compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche -ambientali previste nei luoghi, anche in considerazione delle opere di mitigazione ambientale previste in progetto.

Premesso quanto innanzi, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art.5.07 delle N.T.A del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole.

Al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi, si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano realizzate, in sede esecutiva, le opere di mitigazione ambientale previste nella tavola 4.1
- Planimetria generale (siepe di essenze locali e aree a verde prato) ed, inoltre, siano inerbite le scarpate stradali al fine di mitigare l'impatto visivo conseguente all' intervento.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A del P.U.T.T./P

Vengono fatti salvi dal presente parere l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale e di vincolo idrogeologico.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4 -lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

La Giunta

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore Urbanistico;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

Delibera

DI RILASCIARE al Comune di Otranto (LE), relativamente al progetto di realizzazione di un tratto stradale di prolungamento di via Catona ricadente nel territorio del Comune stesso il provvedimento di deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta

Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta

On. Nichi Vendola